

### ***L'art. 79 t.u.s.g.***

l'art 79 t.u.s.g., disponendo in generale sul contenuto della istanza per ottenere il gratuito patrocinio, stabilisce che questa, a pena di inammissibilità, debba contenere a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

L'articolo aggiunge, al secondo comma, che per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, e, al terzo comma, che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Il quesito riguarda l'applicazione dell'articolo sopra riportato nella ipotesi di richiesta da parte di un soggetto di cittadinanza non appartenente all'unione europea, laddove alcuni ordini forensi ritengono necessaria la certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato dall'interessato nella istanza, mentre altri si limitano ad acquisire agli atti la mera autocertificazione.

E' da considerare un elemento di non lieve importanza e cioè che l'iter dell'ammissione al beneficio si conclude dinanzi al magistrato competente il quale, pertanto, condiziona non poco l'attività interpretativa del corrispondente Ordine forense.

Ebbene, risulta che l'Autorità Giudiziaria procedente non è univocamente attestata dinanzi ai casi in esame, di guisa che il quesito non può avere una risposta definitiva.

L'auspicio è che la magistratura e l'avvocatura possano convenire a livello nazionale su una metodologia che non sia affidata a convincimenti eterogenei tra le varie circoscrizioni giudiziarie che possano provocare situazioni anche di disparità di trattamento per quei soggetti che si trovano a vivere le medesime esperienze.

Attraverso gruppi di lavoro, si potrebbero individuare delle tipologie di situazioni obiettivamente rilevanti per le quali si possa ritenere non sufficiente l'autocertificazione così che diventa preciso onere per la parte produrre la certificazione consolare e non la semplice richiesta inevasa.

In effetti, da una rapida indagine, emerge un caleidoscopio di soluzioni interpretative.

L'Ordine forense di Bologna, attraverso l'Osservatorio sulla giustizia civile, ha creato un gruppo di lavoro sul patrocinio a spese dello stato al fine di elaborare un protocollo magistratura-avvocatura proprio sugli aspetti sopra evidenziati.

L'Ordine di Modena ritiene sufficiente l'autocertificazione (fonte Avv. Vicini fiduciaria Anvag foro di Modena).

L'Ordine di Palermo (seguito dagli altri Ordini siciliani) richiede la certificazione del Consolato. Trascorso del tempo dalla richiesta senza che il Consolato abbia dato riscontro, è sufficiente produrre l'avvenuta richiesta (fonte Avv. Aronica fiduciaria Anvag foro di Palermo).

L'Ordine di Cagliari ammette l'autocertificazione e, in particolare, per i procedimenti ex art. 35 D.Lgs 25/2008, richiede una copia dell'attestato nominativo della Questura di Cagliari, una copia del provvedimento della Commissione territoriale competente, una copia del verbale di audizione personale (fonte Avv Cogotti fiduciario Anvag foro di Cagliari).

L'Ordine di Bolzano dichiara di attenersi al Vademecum del Patrocinio a spese dello Stato predisposto dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che espone interessantissime riflessioni sull'argomento, in particolare, premesso che la delibera dell'Ordine forense è emessa riguardo al processo in via anticipata e provvisoria, si domanda se l'ammissione definitiva al patrocinio gratuito da parte del magistrato precedente si debba considerare atto giurisdizionale in senso proprio ovvero atto di procedimento amministrativo incidentale, propendendo per la prima delle ipotesi sulla scorta di decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Da ciò consegue che la circolare del Ministero della P.A. e semplificazione n. 5/12 (emessa in ragione della Legge 12.11.2011 n. 83 sulla semplificazione nei rapporti tra cittadini e P.A.) che preclude l'acquisizione da parte degli organi della P.A. delle certificazioni rilasciate ai cittadini escludendo l'Autorità Giudiziaria, non si applica al procedimento di ammissione al gratuito patrocinio. Di guisa che appare lecita la richiesta da parte degli Ordini forensi di certificazioni a corredo di autocertificazioni in quanto in effetti indirizzate all'Autorità Giudiziaria, anche se appare prudente e preferibile che gli Ordini si astengano dal condizionare l'ammissibilità delle domande di gratuito patrocinio alla produzione ancorchè legittima di certificati (fonte Ordine forense di Bolzano).

L'Ordine di Firenze, soltanto ove sussistano situazioni pregiudicative per l'istante, non richiede la certificazione consolare ex art. 79 DPR 115/2002, ritenendo, quindi, sufficiente l'autodichiarazione (fonte Ordine forense di Firenze).

L'Ordine di Siena ricomprende i dati richiesti dall'art. 79 t.u.s.g. nella autocertificazione che contraddistingue il modulo di richiesta di ammissione, salvo richiedere documentazione in caso di dubbio (fonte Ordine forense di Siena).

L'Ordine di Civitavecchia, considerato che la norma in esame non lascia spazio a dubbi interpretativi né a deroghe su quanto disposto, si attiene al dettato normativo, e, quindi, l'osservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'articolo medesimo (fonte Ordine forense di Civitavecchia).

L'Ordine di Viterbo, nel caso di dichiarazione attestante redditi prodotti all'estero da cittadino extra europeo, richiede la certificazione dall'Autorità consolare competente (fonte Ordine forense di Viterbo).

L'Ordine di Bari considera sufficiente esclusivamente l'autocertificazione relativa al reddito dell'anno precedente (fonte Ordine forense di Bari).

L'Ordine di Verona applica la previsione normativa dell'art. 79 del DPR 115 del 30/5/2002; pertanto ai richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che percepiscono redditi prodotti all'estero, è richiesto di corredare l'istanza con la certificazione dell'Autorità Consolare competente con la relativa attestazione di veridicità (fonte Ordine forense di Verona).

L'Ordine di Arezzo ritiene soddisfatto il requisito di cui all'art. 79, c. 2, D.P.R. 115/02, ove il cittadino di stato non appartenente all'U.E. dimostri di aver inoltrato la richiesta di certificazione

all'autorità consolare almeno 30 giorni prima della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dichiarati di non aver ricevuto riscontro (fonte Ordine forense di Arezzo).

L'Ordine di Trieste ritiene sufficiente l'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero esclusivamente per gli stranieri che fuggono da situazioni di pericolo viene

L'Ordine di Roma si limita ad acquisire la dichiarazione sostitutiva che riporti la autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale (fonte Ordine forense di Roma).

-----

*(a cura del Comitato Legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 04/17)*